

Via di Cori, 18 – 00049 Velletri (RM) Tel. 06.960281 – Fax 06.9640368 – email: info@rsailpigneto.it

DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI

RSA "II Pigneto"

In adempimento a quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della L. 24/2017 si dichiara di avere provveduto a sottoscrivere con una primaria Compagnia di Assicurazione un contratto assicurativo RCT/O.

Esso ha le seguenti caratteristiche:

TIPO DI COPERTURA: UNIPOLSAI

Responsabilità Civile verso Terzi

Responsabilità Civile verso Prestatori d' Opera

CONTRAENTE: FONDAZIONE LUIGI MARIA MONTI

Sede legale Via dei Monti di Creta, 104 – Roma (RM)

Sede operativa RSA "Il Pigneto" Via di Cori, 18 - Velletri (RM)

ASSICURATO: Il succitato Contraente e/o come da originale di polizza tutte le Strutture ad esso

riconducibili.

ATTIVITA': Attività connessa alla gestione di un Istituto per anziani lungodegenti integrata da

quanto previsto dallo statuto e successive modifiche ed integrazioni, e comunque di fatto svolta, comprese tutte le attività ed i servizi che in futuro possano essere

espletati, anche quelli di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

OGGETTO DELLA

COPERTURA: La compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne la Fondazione Luigi

Maria Monti di quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività

svolta e assicurata dal proprio personale.

PERIODO: dal 30.12.2023 fino al 30.12.2024

LIMITE DI INDENNIZZO: Congrui rispetto alla esposizione

Con la presente comunicazione abbiamo voluto unicamente fornire una sintesi delle condizioni di polizza da noi sottoscritte ed a cui fa riferimento, quindi tale comunicazione è da noi emessa a scopo puramente informativo per gli usi consentiti dalla legge.

Essa non prevede termini e condizioni di copertura assicurativa, ne modifica o altera in modo alcuno i termini e le condizioni di cui alla suddetta polizza di assicurazione sottoscritta.

In conseguenza di quanto precede la polizza originale rimane l'unico documento valido ai fini della prova e della determinazione delle obbligazioni contrattuali delle parti nascenti dal predetto contratto di assicurazione.

Il Consigliere Delegato Dott. Alessandro Zurzolo

